



**Camera dei deputati
XIX Legislatura**

**Commissioni riunite
VIII (Ambiente)
e
X (Attività produttive)**

Documento di osservazioni e proposte

**Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023"
(A.C. 1606)**

19 dicembre 2023

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

ringraziamo le Commissioni riunite per l'invito in audizione sul provvedimento in titolo che è di grande interesse per le Confederazioni dell'Artigianato.

Di seguito le nostre osservazioni nel merito.

Con il presente decreto-legge, il Governo ha elaborato un *set* di strumenti a supporto dei diversi soggetti della filiera energetica, necessari a fronteggiare possibili nuove ondate di rincari energetici dovuti al conflitto attualmente in corso in Medio Oriente. Tali strumenti prevedono da una parte misure che riprendono e rafforzano alcune disposizioni già sperimentate durante il periodo emergenziale, dall'altra misure volte a favorire le energie rinnovabili e la loro integrazione in maniera più efficiente con la rete elettrica nazionale. Sotto questo profilo il provvedimento alla nostra attenzione si muove nella chiara direzione delle fonti rinnovabili come importante soluzione alla lotta al cambiamento climatico e alla dipendenza dalle fonti tradizionali di importazione, direzione apprezzabile che le scriventi Confederazioni condividono e sostengono.

Ciò premesso, è opportuno mettere in evidenza che il c.d. DL Energia-bis, in linea con il DL 131/23 recentemente convertito in legge, non coglie la sollecitazione – proveniente dalla Segnalazione AS1730 dell'Autorità *Antitrust*, tesa a “eliminare il peso improprio degli oneri di sistema ... e riportare più correttamente il finanziamento ... a meccanismi di fiscalizzazione” e fatta propria dal PNRR, nella Missione 1, copon. 2, Traguardo 7 – che tra le misure di accompagnamento per promuovere la concorrenza nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica vi sia anche quella di “eliminare l'obbligo per i fornitori di riscuotere oneri non collegati al settore dell'energia”. Al contrario, i decreti-legge sopramenzionati, confermano un approccio a nostro avviso carente di prospettiva rispetto alle criticità tuttora presenti nel sistema energetico nazionale, messe in forte evidenza dalla crisi energetica degli anni recenti e per le quali si è preferito non ricorrere a soluzioni strutturali, pur avendone la possibilità sia in termini di risorse (si pensi ai fondi PNRR) sia in termini di tempistiche.

Registriamo inoltre che alcune delle misure proposte suggeriscono un approccio sbilanciato del decisore pubblico volto a privilegiare la grande impresa energivora e, di conseguenza, fortemente penalizzante per le PMI. Facciamo riferimento in particolare agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 181, che definiscono scenari favorevoli alla decarbonizzazione del settore industriale o dei territori regionali, scaricandone però i costi in maniera considerevole su famiglie e piccole e medie imprese.

L'articolo 1 definisce un quadro normativo di sostegno alla creazione di capacità di generazione da fonte rinnovabile di grossa taglia destinato alle imprese a forte consumo di energia iscritte nei registri CSEA, al fine di salvaguardarle rispetto alla volatilità dei prezzi dell'energia sul mercato e per accelerarne il processo di decarbonizzazione; in tale contesto, si dispone che in attesa della realizzazione degli impianti per i quali abbiano avviato gli investimenti, le imprese energivore possano chiedere al GSE l'anticipo della fornitura di energia elettrica rinnovabile nella sua disponibilità (e delle contestuali garanzie di origine) per un periodo di tre anni attraverso la sottoscrizione di contratti per differenza. La differenza tra il prezzo stabilito dal GSE e il prezzo di mercato verrà coperto dagli oneri generali del sistema elettrico, per un impatto stimato, a nostro avviso al ribasso, pari a un miliardo e trecento milioni per il 2024, mentre il costo complessivo nei tre anni viene valutato in tre miliardi e seicento milioni circa.

La norma ricalca quindi per certi versi il meccanismo emergenziale dell'*energy release*, ma indirizzato meramente in favore dei clienti energivori, i cui costi sono tuttavia completamente a carico dei clienti non energivori, vale a dire le famiglie e le piccole imprese. In termini di valutazione di impatto di questa misura per l'anno 2024, ipotizzando che il Regolatore adotti la ripartizione usuale 25% famiglie, 75% clienti industriali – all'interno della quale lo sconto energivori fa sì che le piccole imprese con un terzo dei consumi paghino la metà del gettito, – il peso complessivo di tale meccanismo per è pari a 325 milioni sulle bollette domestiche e 440 milioni circa per le piccole imprese.

A ciò si aggiunge l'agevolazione per gli energivori adottata dal DL 131/23, dall'impatto complessivo pari a un miliardo e quattrocento milioni che, se ripartita dal Regolatore secondo le percentuali dell'anno 2021 – nel 2022 infatti gli oneri sono stati coperti dal bilancio dello Stato – 38% circa sulle piccole imprese e 23% sui clienti domestici, fa arrivare il "conto" sulle bollette delle due misure a 970 milioni circa per le piccole imprese e 650 milioni circa per i clienti domestici. Non vi è chi non veda che la coincidenza tra i soggetti che sostengono l'agevolazione agli energivori e i soggetti che sostengono la loro capacità di generazione da fonte rinnovabile di grossa taglia determina un meccanismo sperequato, contrario al principio costituzionale della contribuzione in relazione alla capacità contributiva e al principio europeo della transizione giusta. La transizione energetica è un obiettivo di sistema e va perseguito dalla collettività seguendo le regole che impongono proporzionalità nella partecipazione ai costi e agli investimenti richiesti dalle politiche pubbliche.

Tale approccio, che reitera errori del passato per effetto dei quali le manovre in bolletta sono arrivate a pesare sino alla metà di una legge finanziaria, non è accettabile anche in termini di danno concorrenziale nei mercati energetici se le bollette delle piccole imprese arrivano a essere "occupate" per circa il 30% da voci del tutto slegate dal mero consumo energetico e destinate ad altre finalità. Auspichiamo pertanto che queste ragioni inducano a una

riconsiderazione profonda nella copertura del meccanismo previsto dall'articolo 1, che va spostata dagli oneri e a cui va destinata, come accaduto nel corso dell'anno 2022, una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Sarebbe altresì auspicabile dare seguito, in aggiunta, alla proposta di fiscalizzazione del *bonus* sociale avanzata dal Regolatore con la Delibera 432/23 in attuazione del comma 23 della legge di bilancio 2023, che avrebbe l'effetto di liberare le bollette da un peso che oscilla tra i 700 milioni e il miliardo e cento circa nell'anno che sta per iniziare.

Ricordiamo che le piccole e medie imprese e l'artigianato italiano hanno radici profonde nel mondo della manifattura, del tessile, dell'alimentare di qualità che rende il *Made in Italy* famoso nel mondo e che è la soglia di consumo, non l'attività, a fare la differenza tra impresa agevolata e impresa che non lo è. Riteniamo quindi che il mondo della piccola impresa vada valorizzato e stimolato per dispiegarne il grande potenziale, abbandonando l'approccio irrispettoso e mortificante verso una categoria produttiva che rappresenta invece la spina dorsale del sistema economico italiano.

Parimenti, le disposizioni di cui all'art. 4 rappresentano una forte criticità per il mondo delle piccole imprese, poiché finalizzate all'istituzione di un fondo per i programmi di decarbonizzazione delle regioni, il cui finanziamento viene posto però a carico dei titolari degli impianti rinnovabili di potenza superiore ai 20 kW che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto stesso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030. Il contributo – 10 euro per ogni kW di potenza dell'impianto stesso – ha quindi una prospettiva di applicazione di sei anni, con un fabbisogno di copertura che il Servizio Bilancio della Camera stima in più 1 miliardo.

Pur condividendo la finalità del fondo istituito, destinato all'implementazione delle politiche di sostenibilità sui territori, riteniamo iniqua la previsione di un contributo generalizzato previsto a carico di tale tipologia di impianti; si tratta infatti della casistica più diffusa tra quelli realizzati dalle piccole imprese, destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo dell'energia elettrica *in loco* per soddisfare il fabbisogno energetico dell'impresa.

È quindi necessaria una modifica della disposizione, che ponga un discrimine all'interno dell'ambito di applicazione volto a salvaguardare i piccoli impianti destinati all'autoproduzione; tale modifica – analoga a quanto richiesto dalle scriventi rispetto all'applicazione della disciplina sugli extra-profitti FER – è coerente con le recenti misure contenute nel PNRR volte a sostenere la diffusione dell'autoproduzione tra le piccole imprese, rispetto alla quale l'attuale lettera dell'art. 4 risulterebbe contraddittoria e penalizzante.

Esprimiamo invece apprezzamento rispetto alle disposizioni di cui all'art. 9, volte a rendere più efficiente la programmazione della rete di trasmissione nazionale in vista dell'implementazione della generazione distribuita all'interno del sistema elettrico. La norma prevede tra l'altro anche la nuova costruzione di cabine primarie ed elettrodotti con procedure semplificate per rafforzare la capacità dell'infrastruttura e la creazione di un portale – gestito da Terna – in cui il gestore renda evidenza degli interventi in corso per lo sviluppo della rete, delle richieste di allaccio e dello stato delle procedure in merito.

Si tratta di interventi necessari per rendere più semplice e trasparente la relazione con gli utenti per la più fluida progettazione di investimenti in rinnovabili; in tal senso, sarebbe utile che il portale previsto mettesse a disposizione dell'utenza anche l'informazione necessaria a localizzare, sui diversi territori, gli "slot" di potenza a disposizione, per i quali gli utenti possano fare richiesta in vista della realizzazione di nuovi impianti rinnovabili.

Riguardo a quanto previsto dall'art. 12 in relazione alla creazione presso ENEA di un registro nazionale delle tecnologie per il fotovoltaico, sarebbe opportuno che il processo di formulazione del registro, sulla base dei criteri e delle categorizzazioni previste dalla norma, potesse prevedere la consultazione strutturata delle associazioni rappresentative di categoria (analogamente a quanto accade per l'aggiornamento del catalogo dei prodotti ammessi al Conto Termico).

Si coglie inoltre l'opportunità per svolgere alcune considerazioni conclusive sul *tax credit* sull'energia e sulle misure destinate a sostenere territori alluvionati. Nel ribadire una valutazione positiva sul sostegno riconosciuto alle imprese, in tema di energia, con i vari "bonus" erogati a fronte dei rincari verificatisi nell'ultimo biennio, le scriventi Organizzazioni segnalano alcune criticità sorte a seguito dell'anticipazione dei termini di utilizzo dei relativi crediti d'imposta, che rischia di vanificare le già menzionate agevolazioni dell'ultimo periodo.

Il termine originario di utilizzo del credito in compensazione era fissato al 31 dicembre 2023, sia per i beneficiari del *bonus*, sia per i cessionari del medesimo credito, relativamente al primo e secondo trimestre 2023, analogamente a quanto accaduto nel precedente anno 2022.

L'anticipazione del predetto termine al 16 novembre 2023, disposta con il decreto-legge n. 132 del 29 settembre 2023, modificando improvvisamente procedimenti già consolidati senza che le novità venissero sufficientemente assimilate e ponderate dagli utilizzatori, ha comportato per molte imprese, soprattutto quelle di minore dimensione, l'impossibilità di utilizzare in compensazione il beneficio spettante; anche la cessione è risultata di fatto impraticabile, essendo stato anticipato al 16 novembre anche il termine di compensazione per il cessionario. Le scriventi Organizzazioni auspicano, pertanto, una congrua riapertura del termine entro cui far utilizzare i crediti spettanti e non goduti.

Nel valutare positivamente le misure di cui al capo II, volte a favorire la ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, le scriventi Organizzazioni segnalano, in relazione al più recente evento che ha colpito alcune località della Regione Toscana il 3 novembre 2023, il perdurare delle difficoltà in cui si trovano le imprese coinvolte e l'impossibilità, per molte di esse, di poter effettuare adempimenti e versamenti. È infatti risultata insufficiente la proroga dei termini di pochi giorni concessa a tali contribuenti dal decreto-legge n. 145/2023, con la conseguenza che sono ancora molte le imprese in difficoltà che non hanno potuto osservare la scadenza del 18 dicembre 2023.

Auspichiamo, pertanto, una congrua riapertura del termine che consenta ai contribuenti colpiti dall'alluvione di effettuare, senza sanzioni, gli adempimenti e i versamenti sospesi entro il 31 marzo 2024.